

In tema di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto poiché la volontà del fondatore è sovrana, senza limiti restringere o ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinando entro quali limiti vada intesa la "famiglia" ai fini della titolarità di tale diritto. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, purché in maniera non equivoca e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi. Alla valutazione del giudice di merito, il cui convincimento al riguardo non è un giudizio di fatto, sindacabile in cassazione soltanto per vizi logico-giurici o motivazione.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23850, sez. V**

Agevolazioni "prima casa" - Accorpamento di unità immobiliari finitime - triennale- Non necessità, entro lo stesso termine, dell'accatastamento dell'unità abitativa realizzata

Va ribadito il principio secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" spettano anche nel caso di accorpamento di unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un'unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello previsto all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dei poteri di accertamento, si realizzi l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata (Cass., 12 giugno 2025, n. 11322; conf. Cass., 22 settembre 2025, n. 25866).

*** Cassazione, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23873, sez. V**

Imposta sulle successioni e donazioni- Imposta di registro- Imposte ipotecarie- Trust- Scioglimento anticipato in forza della conciliazione intestamentaria- Ritrasferimento dei beni al disponente

Se la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, del D.L. n. 137 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione o di donazione, per l'applicazione delle quali è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, atteso che sia l'atto istitutivo che l'atto di dotazione patrimoniale al disponente e trustee sono meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, parimenti il ritrasferimento dei cespiti al disponente con scioglimento del vincolo di destinazione non è evento anch'esso neutrale ai fini dell'imposta applicata, in quanto rileva

ione, ordinanza 23 luglio 2026, n. 23901, sez. V

di registro- Cessione di credito collegata ad un'operazione di anticipazione su Principio di alternatività IVA- registro

di imposta di registro, la cessione di credito collegata ad un'operazione di zione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli 2, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell'operazione ia e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce one relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai ell'art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente ione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e ttamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa.

o europeo e internazionale

i Giustizia dell'Unione europea, sentenza 29 gennaio 2026, causa C-291/24,

VARIO – Direttiva UE 2015/849 – Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Soggetti obbligati - Sanzioni – 58 – Responsabilità delle persone giuridiche – Articolo 59 – Imputazione a una giuridica di una violazione dei suoi obblighi commessa da persone fisiche – 60 - Presupposti

di sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati per violazione dei loro obblighi di prevenzione antiriciclaggio, il diritto dell'Unione impedisce che una va nazionale, per poter condannare una persona giuridica, richieda che la li imputato sia previamente e formalmente riconosciuta ad una persona fisica ponga, peraltro, che il dispositivo della decisione di condanna della persona i rechi il nominativo della persona fisica responsabile di un atto, illecito e e, idoneo a costituire la violazione imputabile alla persona giuridica in ie. Per quanto riguarda invece i termini di prescrizione a decorrere dal o della cessazione della violazione, non contrasta con il diritto dell'Unione nativa nazionale che preveda un termine di tre anni per l'avvio dell'azione di cinque anni per irrogare la sanzione.